

Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)

Premessa

La nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale, per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione, spesso inadeguate, che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni, che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano.

Negli anni questo roditore **di origine esotica** ha raggiunto consistenze molto elevate dovute sia alle caratteristiche tipiche della specie che alla mancanza di avversità naturali ivi compresa l'assenza di predatori.

La nutria presenta infatti un incremento annuo molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno, con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare; inoltre, la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati.

E' una specie che possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna ha facilitato l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie.

Dal 1995 in Emilia-Romagna, al fine di mitigarne l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 che, come si rileva dai dati relativi ai danni alle produzioni agricole riportati di seguito, hanno contribuito a ridurre in maniera rilevante l'impatto della specie sulle colture (425.000 euro nel 2008 – 110.000 nel 2012 – 173.000 nel 2014). Quando nel 2014 la nutria da specie selvatica è diventata un “animale infestante” al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, i piani di controllo sono stati demandati ai Comuni con il risultato di un'applicazione discontinua del prelievo sul territorio regionale.

Con l'approvazione della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, la limitazione della specie, che pur rimane esclusa dalla legge n. 157/1992, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 19 della medesima legge e la predisposizione del previsto piano di controllo, da attuarsi previo parere dell'INFS oggi ISPRA, compete alla Regione.

Normativa

- **Norme comunitarie**

- Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art. 8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie.

- **Normativa nazionale**

- Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.19, che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Legge n. 394/1991 "Legge Quadro sulle Aree Protette" ed, in particolare, l'art. 22, comma 6, che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- Decreto-legge n. 91/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 ed, in particolare, l'art. 11, comma 12 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;

- Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima legge n. 157/1992.

- **Normativa regionale**

- Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, come da ultimo modificata con legge regionale n. 1/2016, ed in particolare l’art. 16 a norma del quale:
 - la Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
 - i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
 - nei Parchi e nelle Riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione dell’area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.
- Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali Protette e dei Siti della Rete natura 2000” ed in particolare:
 - l’art. 35 che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;
 - l’art. 36 che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;
 - gli artt. 37 e 45 a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione da essi appositamente autorizzati.

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 “Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale sono state indicate, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, ed in particolare dell’art. 12, comma 2, che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 54/2016 “Controllo della nutria *Myocastor coypus* in Emilia-Romagna – Disposizioni transitorie” che, a seguito dell’approvazione della legge n. 221/2015, ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della sopracitata deliberazione n. 536/2015 fino all’approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 551/2016, così come modificata con deliberazione n. 111/2018, con la quale è stato approvato il “Piano regionale di controllo della nutria (*Myocastor Coypus*), di durata quinquennale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018".

Evoluzione della disciplina sulla specie nutria

Come evidenziato in premessa, la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l’art. 2 della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 157/1992. In Emilia-Romagna, già dal 1995, sono stati attivati, sull’intero territorio regionale, piani di controllo in attuazione di uno specifico Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 “Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale sono state indicate, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive prevede, per le specie contemplate nell’elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, l’attuazione di misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo

numerico o al contenimento delle popolazioni.

Il Decreto-legge n. 91/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ed in particolare l'art. 11, comma 12 bis, ha modificato lo status della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.

Al fine di non interrompere l'attività di controllo attuata dalle Province e considerato che in Emilia-Romagna la competenza alla predisposizione di piani di contenimento dei topi e di altri animali infestanti, ai quali la nutria può senza dubbio essere ascritta, viene demandata ai Comuni ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, sono state approvate, con deliberazione n. 536/2015, apposite “Linee guida” per la predisposizione dei piani di contenimento comunali.

L'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi ha, tuttavia, determinato una grave situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.

La legge n. 221/2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha confermato l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo che gli interventi per il controllo, finalizzati all'eradicazione delle popolazioni presenti, vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992. Titolare della predisposizione dei piani di controllo è la Regione. I piani vengono attuati nei modi e con le procedure stabilite dal soprarichiamato art. 19.

Con deliberazione n. 551/2016, così come modificata con deliberazione n.111/2018, è stato approvato il “Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor Coypus*) di durata quinquennale.

Profili di impatto

Impatto sulle biocenosi

Il sovrapascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per l'Emilia-Romagna. Talvolta l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti come, ad esempio, il tarabuso *Botaurus stellaris*, il Falco di palude *Circus aeruginosus* e il Basettino *Panurus biarmicus*. È segnalata la distruzione dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, del Germano reale *Anas platyrhynchos* ma soprattutto del Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* la cui popolazione italiana è concentrata in Emilia-Romagna ed in particolare nelle zone umide della pianura bolognese.

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La mole non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga 2001). La barbabietola da zucchero, il riso e diverse colture ortive sono fatte oggetto di asporti anche consistenti.

Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. Ciò assume un rilievo maggiore, in termini di sicurezza territoriale, se nelle medesime arginature sono presenti tane di altre specie fossorie quali il tasso l'istrice o la volpe. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie che creano cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale e di dimensioni tali da poter consentire, in alcuni casi, l'ispezione diretta da parte dell'uomo. Tuttavia, di norma, le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime.

Distribuzione e consistenza

Come riportato nella Carta delle vocazioni faunistiche regionale, Fig. 1, la nutria è pressoché diffusa in tutta la pianura emiliano-romagnola ed è segnalata anche in zone collinari ed in alcuni casi anche montane (Bacino di Santa Maria nel bolognese). Non sono disponibili dati di consistenza.

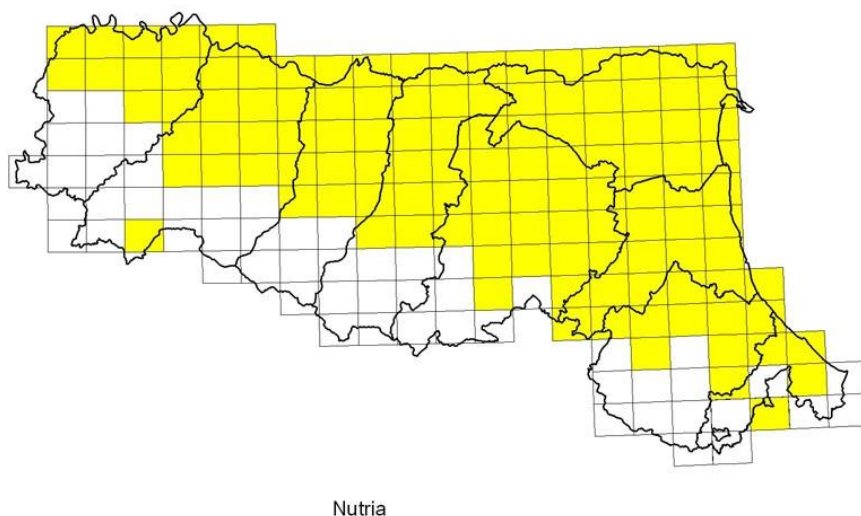


Fig. 1 – distribuzione della nutria in Emilia-Romagna (Carta regionale delle vocazioni faunistiche)
Gestione pregressa

La nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art.19 della legge 157/1992 fin dal 1995.

Di seguito vengono riportati i dati regionali di abbattimento delle nutrie, suddivisi per anni e per Province, realizzati, fino al 2014, in attuazione dei Piani di controllo approvati dalle singole Province e, successivamente, dal 2016 al 2020, in attuazione del Piano di controllo regionale. I dati relativi all'anno 2015, anno durante il quale erano in vigore i piani comunali, così come previsto dalla delibera regionale n. 536/2015, non sono pervenuti.

Nel Grafico 1, relativo ai prelievi complessivi per anno, si osserva che, dall'entrata in vigore del "Piano regionale", i risultati di abbattimento sono nettamente aumentati.

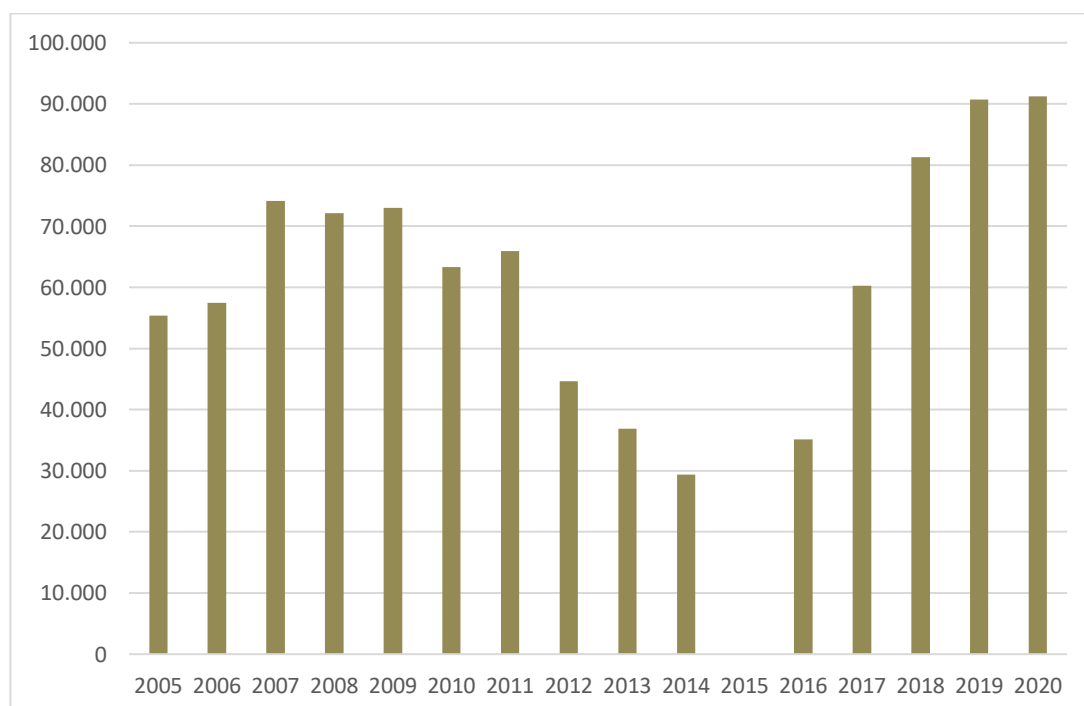


Grafico 1 – Nutrie abbattute in Emilia-Romagna nel periodo 2005-2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BO	11.171	11.207	13.459	14.017	16.838	14.164	11.513	5.214	4.078	5.763		2.914	9.732	12.425	8.275	11.167
FE	23.533	26.374	37.178	31.354	26.908	25.427	20.460	12.918	11.978	8.140		5.688	18.217	30.443	35.195	39.504
FC	332	445	365	116	48	223	134	109	246	205		556	1.513	1.807	2.039	1.545
MO	9.444	9.294	8.569	14.204	7.918	8.120	8.163	6.805	5.724	4.472		8.487	11.844	10.977	11.223	7.940
PR	4.503	3.399	6.982	6.467	3.211	4.065	4.842	2.912	1.853	0		1.262	4.417	3.211	6.035	4.610
PC	1.291	1.698	2.403	842	1.143	1.060	772	909	265	142		5	264	395	1.515	551
RA	5.115	5.003	5.150	5.111	5.055	5.230	5.163	705	1.476	1.800		1.836	3.568	10.669	10.363	9.030
RE	0	0	0	0	11.856	4.993	14.828	15.004	11.193	8.688		14.195	10.419	10.970	15.698	16.761
RN	0	3	0	0	8	21	61	21	81	152		199	285	359	350	153
RER	55.389	57.423	74.106	72.111	72.985	63.303	65.936	44.597	36.894	29.362		35.142	60.259	81.256	90.693	91.261

Tabella 1 – Nutrie abbattute suddivise per Province. Periodo 2005-2020

In ambito Provinciale, così come riportato nella tabella 1 e nel successivo grafico 2, si rileva un generalizzato calo degli abbattimenti dal 2007 fino al 2014, mentre è stato registrato un progressivo aumento a partire dal 2016, con particolare riferimento alla Provincia di Ferrara.

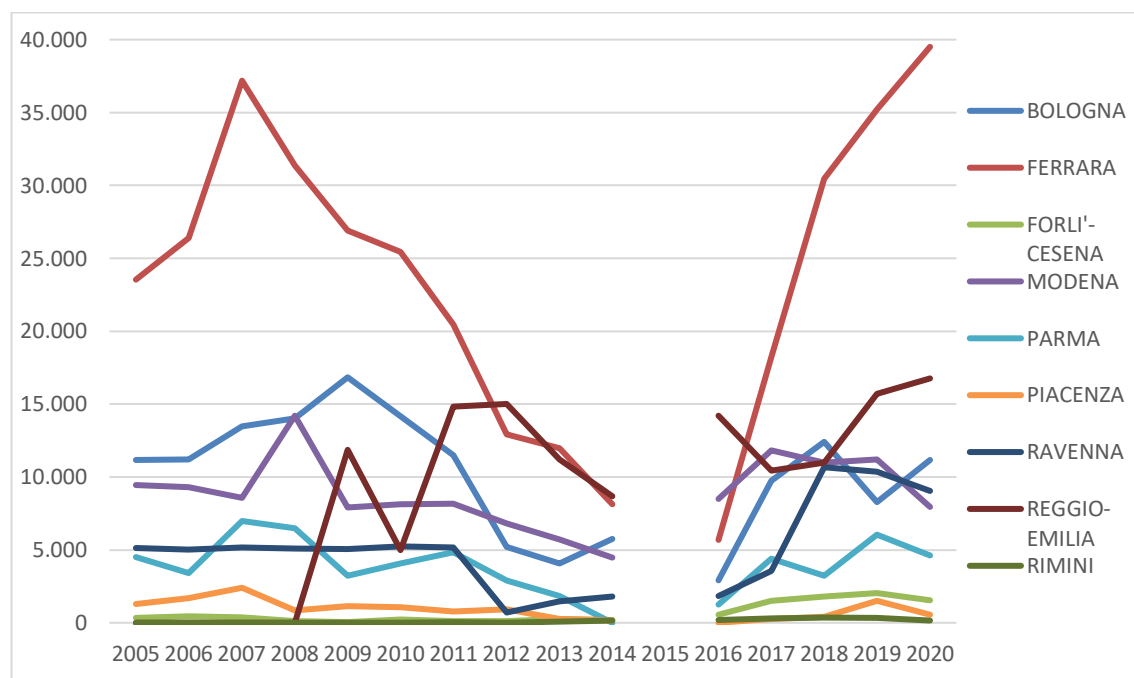


Grafico 2- Nutrie abbattute nelle singole Province nel periodo 2005-2020

Quanto all'efficacia delle diverse metodologie di prelievo consentite, dall'esame del grafico 3 si apprezza, con particolare riferimento alle ultime due annate, un netto incremento degli abbattimenti con arma da fuoco rispetto al trappolaggio.

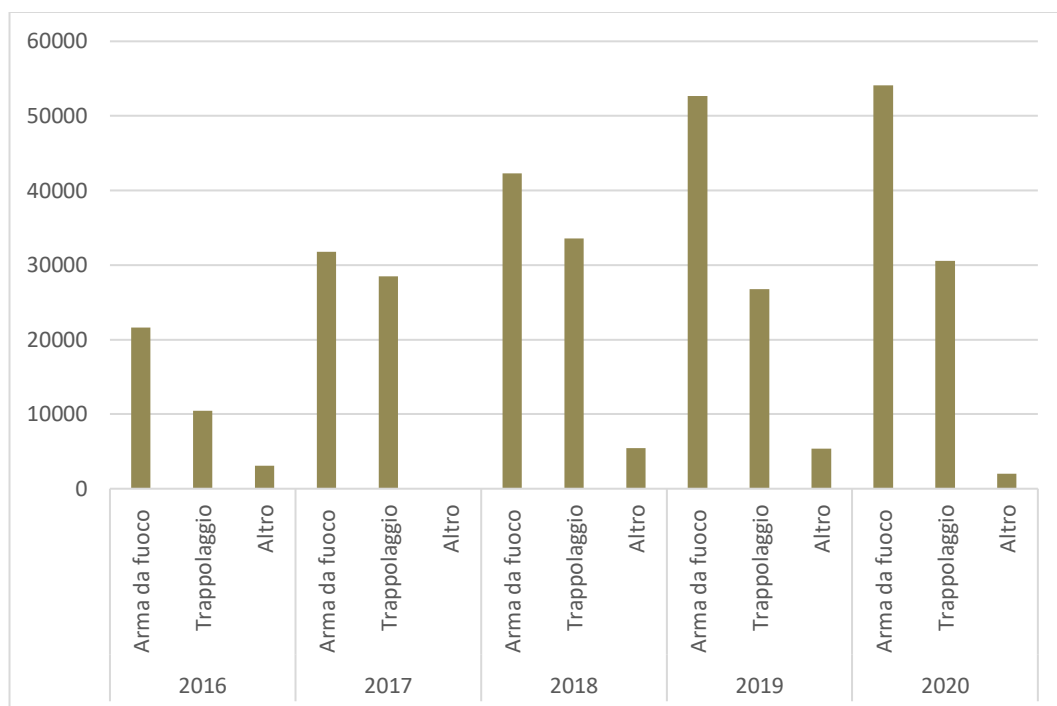


Grafico 3- Abbattimento delle nutrie nel periodo 2016-2020 suddiviso nelle diverse metodologie previste

Quantificazione danni alle produzioni agricole in Emilia-Romagna

Le disposizioni regionali in materia di danni da fauna selvatica alle produzioni agricole hanno consentito di riconoscere un contributo anche per i danni da nutria fino ad agosto 2014, quando, con l'entrata in vigore della legge n. 116/2014, la nutria è stata esclusa dalla fauna selvatica oggetto di tutela della legge n. 157/1992.

Per gli anni successivi non sono pertanto disponibili dati relativi all'impatto della specie sulle produzioni agricole.

Di seguito viene riportata una tabella (tab.2), ripartita per Province, in cui sono stati quantificati i danni da nutria dal 2008 al 2014 e la loro incidenza sui danni da fauna selvatica complessivi. Viene, inoltre, riportato un grafico (grafico 4) relativo ai danni da nutria negli anni sull'intero territorio regionale. I danni sono stati tutti georeferenziati, così da evidenziare i territori nei quali l'impatto della specie è stato maggiore e nei quali risulta necessario incidere maggiormente con il piano di controllo. A titolo esemplificativo, si riporta nella figura 2 la cartografia dei danni da nutria riferita alla Provincia di Ferrara nell'anno 2011.

		annate agrarie						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Bologna	danni nutria	30.892,15	21.219,50	16.241,75	70.512,23	3.972,21	12.329,00	17.927,30
	tot danni	677.024,63	635.132,58	570.836,38	687.815,36	556.963,96	427.173,93	425.911,64
	% sul tot danni	4,6%	3,3%	2,8%	10,3%	0,7%	2,9%	4,2%
Ferrara	danni nutria	284.491,77	122.595,36	83.748,38	119.424,17	43.907,93	55.548,68	82.577,14
	tot danni	973.931,73	521.767,94	373.707,33	470.734,57	199.100,76	175.901,51	271.378,79
	% sul tot danni	29,2%	23,5%	22,4%	25,4%	22,1%	31,6%	30,4%

Forlì-Cesena	danni nutria	1.690,00	720,00	6.968,00	6.864,20	1.675,94	0,00	3.240,37
	tot danni	221.124,46	345.431,32	205.484,86	205.831,89	233.795,82	160.885,66	128.375,71
	% sul tot danni	0,8%	0,2%	3,4%	3,3%	0,7%		2,5%

Modena	danni nutria	42.711,71	19.601,56	13.279,31	13.755,33	6.895,57	7.000,46	4.459,78
	tot danni	276.749,25	203.146,78	131.630,84	135.778,69	145.844,50	95.742,72	99.054,97
	% sul tot danni	15,4%	9,6%	10,1%	10,1%	4,7%	7,3%	4,5%

Parma	danni nutria	10.390,00	8.290,00	8.240,00	14.850,00	8.900,00	9.850,00	18.263,00
	tot danni	149.176,04	149.095,00	100.510,00	120.800,00	114.495,00	97.628,00	88.873,00
	% sul tot danni	7,0%	5,6%	8,2%	12,3%	7,8%	10,1%	20,5%

Piacenza	danni nutria	6.753,20	414,99	732,41	1.265,40	150,00	1.447,44	3.013,00
	tot danni	85.819,03	63.558,87	52.153,67	47.277,41	47.724,73	50.530,56	90.956,16
	% sul tot danni	7,9%	0,7%	1,4%	2,7%	0,3%	2,9%	3,3%

Ravenna	danni nutria	15.953,00	20.385,00	6.496,00	11.772,50	900,00	1.807,00	3.250,00
	tot danni	338.712,08	338.019,88	234.736,50	289.203,90	422.882,87	163.155,04	149.675,00
	% sul tot danni	4,7%	6,0%	2,8%	4,1%	0,2%	1,1%	2,2%

Reggio Emilia	danni nutria	31.395,90	46.344,33	36.540,00	58.795,80	44.112,00	32.669,50	41.245,50
	tot danni	257.099,85	285.817,67	237.392,20	290.364,80	299.838,40	167.427,50	178.463,50
	% sul tot danni	12,2%	16,2%	15,4%	20,2%	14,7%	19,5%	23,1%

Rimini	danni nutria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,28	0,00
	tot danni	24.485,88	60.146,79	23.129,44	24.139,60	20.004,73	18.984,73	36.549,39
	% sul tot danni						8,2%	

TOT RER	danni nutria	424.277,73	239.570,74	172.245,85	297.239,63	110.513,65	122.202,36	173.976,09
----------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

I danni da nutria sono stati di competenza regionale fino all'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 116

Tabella 2 - danni lordi in euro accertati a carico della Regione Emilia-Romagna

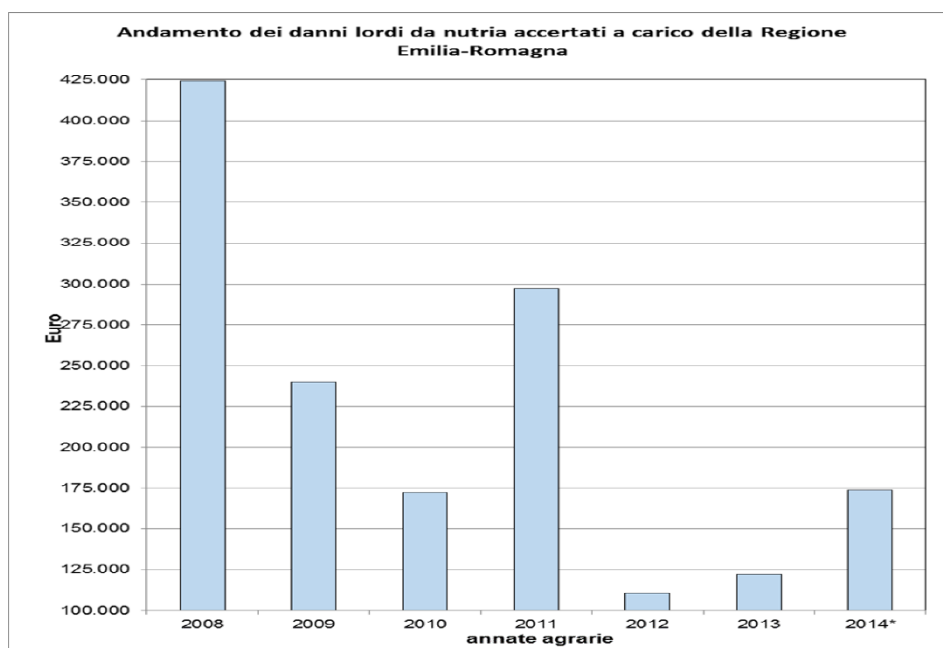


Grafico 4 - Andamento dei danni da nutria a carico della Regione

Dai dati sopra riportati è possibile evidenziare un deciso e progressivo calo dei danni alle produzioni agricole, a partire dal 2008 e negli anni successivi, probabilmente dovuto, oltre che all'azione di prevenzione messa in atto, anche al costante contenimento della specie.

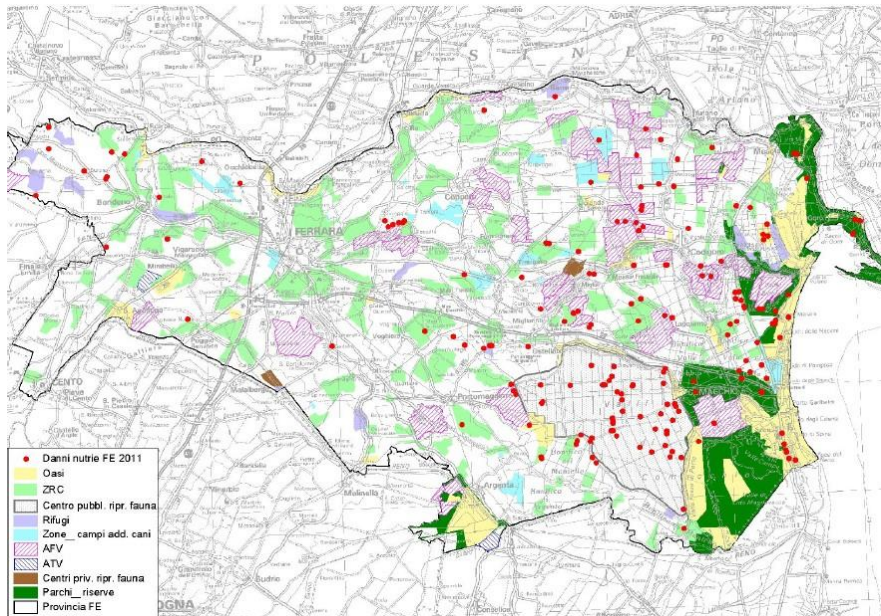


Fig.2 - cartografia dei danni da nutria riferita alla Provincia di Ferrara nell'anno 2011.

PIANO DI CONTROLLO: Contenuti e disposizioni

Il presente piano di controllo è esteso a tutto il territorio regionale ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane.

Alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre, in ambito urbano, le attività previste competono ai Comuni.

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di nutria, in quanto specie alloctona e non tutelata dalla legge n. 157/1992, sono finalizzati alla eradicazione della specie, non si ritiene, così come indicato dall'ISPRA, che debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici" di intervento, come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992.

1. Finalità perseguite

Il controllo della specie si rende necessario, prioritariamente, in tutte le zone della pianura e collina emiliano-romagnola ed è finalizzato al contenimento della nutria con intento eradicativo. Gli interventi di limitazione devono, pertanto, assumere caratteristiche di capillarità e continuità, sia temporale che spaziale, e devono vedere coinvolti attivamente

tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie. In particolare:

- Al fine di limitare l'impatto della specie sulle **difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali**, è di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (**Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzi di Bonifica**), con riferimento alle rispettive competenze territoriali.
I gestori, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno ed intervenire in maniera incisiva e tempestiva, possono richiedere alla Provincia o alla Città Metropolitana il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato. Successivamente alla rimozione delle nutrie, condotta nei modi che verranno di seguito indicati, qualora si rinvenissero cavità che costituiscono una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili.
- Alla mitigazione dell'impatto sulle colture agricole si ritiene di provvedere consentendo all'**agricoltore** proprietario o conduttore, di intervenire direttamente se in possesso dei requisiti richiesti o tramite coadiutore di sua fiducia, con le modalità indicate nel presente piano, **dandone comunicazione** alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna oppure inoltrando a queste ultime specifica richiesta di intervento; possono, altresì, essere autorizzati dagli Enti gestori dei Parchi e Riserve regionali per i territori di loro competenza.
- Per la salvaguardia della **biodiversità** è necessario che gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 intervengano o richiedano l'intervento alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna, prioritariamente in quei siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione di recente approvazione, individuano la nutria quale possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti.

Per le motivazioni sopra menzionate ed al fine di concorrere all'attuazione e all'implementazione delle finalità del presente piano, è vietato a chiunque di alimentare volontariamente questa specie animale, salve le ipotesi in cui le nutrie siano utilizzate, in forza di specifiche disposizioni degli enti preposti, come esche nell'ambito delle attività dei piani di controllo. Ogni violazione sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte legislativa e regolamentare.

2. Durata

Il presente piano ha durata **quinquennale senza soluzione di continuità** rispetto al piano precedente; il medesimo regime temporale si applica anche alle autorizzazioni eventualmente già rilasciate ai coadiutori dalle Province, fino al corrispondente rinnovo.

3. Metodi di intervento e personale coinvolto

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992, artt. 12 e 13 per l'attività venatoria; art. 19 per l'attività di controllo).

Le attività di controllo possono essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio. In particolare, le specie possono essere diverse da quelle oggetto di

caccia e quanto ai mezzi sono consentite pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza, così come messi in atto dalle Polizie Locali delle Province o della Città Metropolitana di Bologna, in particolare in prossimità delle gabbie trappole.

L'art.19 della Legge 157/1992 prevede che, comunque, il controllo su una specie debba essere esercitato in maniera "selettiva".

Fermo restando che nel controllo della nutria è vietato l'uso di veleni e rodenticidi, di seguito vengono indicate le metodologie utilizzabili.

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Devono essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia o della Città Metropolitana o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalla Polizia Locale delle Province, dai Carabinieri forestali, dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia; dai coadiutori, anche non titolari di licenza di caccia, già abilitati dalle Province o dalla Città Metropolitana o abilitati dalla Regione; dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque, purché abilitato; dagli agricoltori o da loro dipendenti nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione, o da coadiutore di loro fiducia; limitatamente ai Parchi e Riserve Regionali, anche dal personale di Vigilanza (Guardiaparco).

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno.** Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati. Nel caso di esemplari catturati appartenenti a specie esotiche invasive dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti che ne prevedono la soppressione.**

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna o dell'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità e a comunicare tempestivamente, all'Ente che le ha rilasciate, ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, nonché a denunciare tempestivamente tali episodi all'Autorità di Pubblica Sicurezza per il relativo seguito di competenza.

La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio **deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura** mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia o rigata effettuata dai soggetti di cui al punto successivo;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. Al fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione o al monossido di carbonio.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato, nonché i Comuni, possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control*, che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.

I soggetti incaricati della manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto della nutria può essere effettuato:

b 1) dalla Polizia Locale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dai Carabinieri Forestali e dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia;

b 2) dal personale di Vigilanza (Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, limitatamente ai territori di competenza;

b 3) da coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;

b 4) dagli agricoltori o loro dipendenti, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;

b 5) da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa

4. Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento

a) Parchi regionali e Riserve regionali

Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola, di cui al precedente punto 3, da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. a), e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate dagli Enti di Gestione.

Nelle zone A, B, C dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone in cui si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti (ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 15 marzo), da effettuarsi da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. b1, b2, b3, b4.

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno da parte del personale di cui al precedente punto 3 lett. b), salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

b) Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione di cui alla L.R. n. 8/1994, il controllo della nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3, b4 e b5, che può essere effettuato tutto l'anno, fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 15 marzo. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

Le norme contenute nel presente Piano regionale in merito al controllo della nutria, così come previsto con Deliberazione n. 1147/2018, sono da considerarsi "Misure generali di conservazione" nei siti della rete Natura 2000.

Per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvati dagli Enti gestori delle medesime.

c) Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico di cui alla LR n. 6/2005

Nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e nelle Aree di riequilibrio ecologico, qualora non ricadenti negli Istituti di protezione, il controllo della nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno.
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato nei Paesaggi protetti dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b2, b3, b4, e b5, tutto l'anno, nelle Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1), b3),

b4), limitatamente al periodo 1 agosto – 15 marzo, su richiesta motivata dell'Ente gestore.

d) Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994

Il controllo della nutria negli Istituti di protezione della fauna selvatica, istituiti ai sensi della L.R. n. 8/1994, può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 15 marzo e deve essere attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1), b3) e b4). Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

e) Territori cacciabili

- Cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione tutto l'anno;
- Abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno:
 - da parte della **Polizia Locale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dai Carabinieri Forestali e dagli Agenti della Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia**;
 - dai **coadiutori** titolari di licenza di caccia già abilitati dalla Provincia, dalla Città Metropolitana o dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità, anche nelle giornate di silenzio venatorio e nei periodi preclusi all'attività venatoria;
 - dagli **agricoltori o loro dipendenti** in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, o da coadiutore di loro fiducia, nei terreni in proprietà o conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- Abbattimento durante l'esercizio dell'attività venatoria da parte dei **cacciatori** limitatamente ai territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio).

f) Aree urbane

I Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola, nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano, anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest control che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato. L'Autorità di pubblica sicurezza localmente competente può autorizzare gli interventi di cui al punto 3, lett. b), nelle aree urbane e in prossimità delle strade, solo avvalendosi di coadiutori abilitati e di comprovata esperienza scelti tra coloro che sono autorizzati dalla Polizia Locale della Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna.

5. Quantitativi massimi ammessi al prelievo

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della specie non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria.

6. Smaltimento delle carcasse

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009, all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso sia i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, che i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie.

La nutria abbattuta direttamente con arma da fuoco, uccisa nell'ambito dei piani di controllo, che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare, può essere lasciata in loco. Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute a norma di legge o abbattute direttamente con arma da fuoco, nell'ambito del presente piano, vista la dimensione dell'animale, alla luce dei consideranda del regolamento (13) *“Questo non dovrebbe implicare e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltiti in loco in modo sicuro”*, e in linea con quanto disposto dall'art. 11, —comma 3, delle *“Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002”*, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 274/2013, possono essere smaltite da parte dell'abbattitore mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche odanni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi e, comunque, a non meno di un metro. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

Qualora ci si trovi, durante una battuta di abbattimento, in presenza di carcasse che, per le condizioni del terreno, non sia possibile sotterrare, queste, classificate come materiale di categoria 2 (art 9, lettera f), punto i) del Regolamento CE n. 1069/2009), andranno smaltite secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

7. Attuazione del Piano

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come aggiornato con L.R. n. 1/2016 - in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* ed, in particolare, dall'art.40, comma 1 - i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire **sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.**

A tal fine le **Province e la Città Metropolitana di Bologna:**

- a) coordinano l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
- b) gestiscono le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori;
- c) gestiscono le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria,

- degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi Territoriale agricoltura, caccia e pesca;
- d) forniscono le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa o autorizza all'utilizzo di gabbie di proprietà degli agricoltori stessi o di altri soggetti pubblici e/o privati a cui assegna una matricola identificativa.
Gli agricoltori che hanno aderito alle misure 10.1.09 e 10.1.10 del Programma di Sviluppo Rurale Regionale, sono tenuti a dotarsi, a proprie spese, delle gabbie di cattura così come dell'attuazione del presente piano;
- e) provvedono all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat.2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009).

Gli Enti gestori dei Parchi regionali e delle riserve naturali regionali attuano il presente piano nei territori di competenza, eventualmente specificandone le disposizioni, ai sensi degli artt. 37 e 45 della L.R. n. 6/2005. Le attività di cui sopra sono, pertanto, demandate agli Enti stessi, ivi comprese le autorizzazioni da rilasciare ai coadiutori e agli agricoltori interessati.

Ai sensi della L.R. n. 5/2005, nelle zone urbanizzate, l'attuazione del Piano compete ai Comuni, ivi comprese le attività di cui ai precedenti punti d) ed e).

Per l'attuazione del presente piano, qualora necessario, possono essere sottoscritte da parte degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti interessati quali gli Enti gestori delle acque, apposite convenzioni con le Province e la Città Metropolitana di Bologna.

8. Monitoraggio attivo della dinamica spaziale delle popolazioni

Il monitoraggio rientra tra gli obblighi previsti dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1143/2014, che stabilisce la necessità di istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, al fine di valutare gli effetti delle attività di controllo. Così come indicato da ISPRA nel proprio parere, tra le diverse tecniche impiegabili a questo scopo, quella maggiormente idonea in aree agricole della pianura irrigua, consiste nella conta degli scivoli su aree campione. A tal fine, vengono contati il numero di passaggi (i cosiddetti 'scivoli' per accedere all'acqua) lungo entrambe le sponde di 3 km di canali (n. medio di passaggi/100 m di canali). L'acquisizione periodica del numero di scivoli nelle aree di monitoraggio standardizzato predefinite rappresenta una misura adeguata per valutare indirettamente l'abbondanza delle popolazioni.

9. Rendicontazione

I soggetti attuatori del presente Piano, Province, Città Metropolitana di Bologna, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e Comuni, inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine di validità del presente piano i sopracitati soggetti invieranno alla Regione i risultati del monitoraggio, di cui al precedente punto 8., effettuato nel corso del primo anno di attuazione e nell'ultimo anno.

La Regione produrrà ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte nel quinquennio di

validità del Piano.

10. Metodi sperimentali

Sterilizzazione

Come indicato da ISPRA nel proprio parere, le tecniche di controllo della riproduzione della Nutria presentano significativi limiti, che rendono tale alternativa gestionale non applicabile al caso in esame. Interventi condotti mediante cattura, sterilizzazione chirurgica e successiva liberazione, richiedono rilevanti impegni economici ed operativi, ragione per cui risultano, teoricamente, applicabili su una piccola scala territoriale e su nuclei numericamente molto contenuti ed ecologicamente isolati, ma non possono essere utilizzati per il contenimento numerico di popolazioni distribuite, senza soluzione di continuità, su ampi comprensori, né possono essere applicati alla generalità del territorio interessato. In riferimento all'utilizzo di vaccini immunocontraccettivi, un rapporto sulla materia (La Morgia et al. 2016) analizza, in particolare, le potenzialità applicative dei vaccini immunocontraccettivi mono-dose, che sembrano offrire le migliori prospettive per la gestione delle popolazioni di animali selvatici (Massei e Cowan 2014). Attualmente, la somministrazione di tali vaccini è possibile esclusivamente tramite iniezione intramuscolare (Pai 2009) e, pertanto, l'utilizzo di questa tecnica richiederebbe la cattura e la successiva manipolazione degli animali, limitando sostanzialmente le potenzialità applicative della tecnica. Inoltre, sono ancora da valutare pienamente la selettività e l'efficacia a lungo termine della tecnica (Pai 2009; Pai et al. 2011), che va attualmente considerata in una fase sperimentale di sviluppo.

In conclusione, si ritiene che né la sterilizzazione chirurgica, né la somministrazione di sostanze con effetto immunocontraccettivo, allo stato attuale, possano essere utilizzate per il controllo della Nutria. Inoltre, la numerosità delle popolazioni contro cui si è chiamati a intervenire rende del tutto inefficaci queste tecniche, almeno con i prodotti e le tecniche oggi disponibili. Le tecniche di controllo della fertilità esercitano il loro effetto con tempi piuttosto lunghi e, se non applicate su una frazione sufficientemente ampia della popolazione, risultano inefficaci perché la riduzione della fertilità della frazione trattata è vanificata a causa dall'elevato potenziale riproduttivo della componente non trattata.

In relazione a quanto espresso da ISPRA, l'eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata al di fuori del presente piano di controllo e nell'ambito di un attento schema sperimentale che identifichi un'idonea area di studio e si basi su uno schema di attività ed un disegno di campionamento che permettano un'analisi statistica dei risultati conseguiti.

Uso di strumenti di abbattimento alternativi

Al fine di incrementare l'attività di contenimento della nutria, come indicato da ISPRA nel proprio parere, può essere valutato l'utilizzo di strumenti dotati di un buono/elevato indice di efficacia ed efficienza associato alla massima selettività d'azione. In particolare, la carabina ad aria compressa non depotenziata e la carabina calibro 22, entrambe provviste di ottica di mira, hanno dimostrato una concreta efficacia applicativa, come testimoniano anche i recenti risultati di una prova condotta nell'ambito di un Piano di controllo della Nutria in Provincia di Ferrara. Premessa indispensabile al loro utilizzo è il rispetto dei protocolli previsti e necessari a garantire la massima sicurezza nell'uso di questi strumenti. Tra questi figurano l'organizzazione di corsi di formazione specialistici riservati ad operatori selezionati, comprensivi di istruzioni in materia balistica, sulle caratteristiche e regole d'uso delle diverse armi, indicazione puntuale dei comprensori in cui le caratteristiche orografiche

e di densità abitativa consentono lo sparo in sicurezza, ed esame selettivo comprensivo del superamento di una prova di tiro.

Qualora le Province intendano avvalersi di tali opportunità dovranno presentare alla Regione un progetto sperimentale dettagliato.

11. Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative di fonte statale e/o regionale in quanto compatibili, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente piano si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61, comma 3, della legge regionale n. 8/1994.